



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE E AL MERITO CIVILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

INDICE

ART. 1 - Oggetto, Definizione e Tipologie	3
ART. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"	4
ART. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors"	5
ART. 3 Bis - Dehors su sede stradale	7
ART. 4 - Pubblicità su elementi componenti i "dehors" e tende	10
ART. 5 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del "dehors"	10
ART. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors"	10
ART. 7 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"	11
ART. 8 - Tipologie materiali dei "dehors"	11
ART. 9 - Tipologie materiali dei "dehors" negli ambiti del Centro Storico	13
ART. 10 – Attività	13
ART. 11 – Concessione	14
ART. 12 - Concessione su aree demaniali marittime	16
ART. 13 - Rinnovo della concessione	16
ART. 14 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per i "dehors"	17
ART. 15 - Norme Transitorie	18
ART. 16 – Deroghe	19
ART. 17 – CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)	19
ART. 18 - Sanzioni	19

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)

ART. 1 - Oggetto, Definizione e Tipologie

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo per l'attività di somministrazione, di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento, si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si definiscono le strutture esterne sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non implicino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano, da considerarsi come l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituiscano, delimitino ed arredino lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio.

Per suolo pubblico si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strada non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada.

Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali.

I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico effettuate a mezzo "Dehors" aventi caratteristiche di temporaneità, disciplinate sulla base delle prescrizioni che di seguito sono indicate.

Altre tipologie d'intervento di occupazione di suolo pubblico, che prevedono strutture del tipo permanente, rientrano nella disciplina propria della normativa urbanistica/edilizia.

- 3.** Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo di massimo n. 11 mesi. Al rilascio dell'autorizzazione e/o del rinnovo annuale, il primo periodo di occupazione di suolo pubblico dovrà essere di almeno 60 giorni.

- 4.** Il provvedimento concessorio, deve rispondere ai vincoli normativi, ha validità annuale e può essere rinnovato fino a cinque anni consecutivi, con le modalità di cui al successivo art. 13, a condizione che non vi siano variazioni e/o modifiche dell'occupazione di suolo pubblico e/o variazioni dello stato dei luoghi, e non sia intervenuta revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui al successivo art. 14.

- 5.** Il Sindaco con proprio atto può disciplinare gli orari e le condizioni di esercizio, in cui il dehors temporaneo può essere autorizzato, nonché anche l'eventuale limitazione per strade, vie, piazze, zone, a seguito di eventi, spettacoli e lavori di qualsiasi genere.

- 6.** Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - 1) tavoli, tavoli alti, sgabelli, sedie, poltroncine o panche;
 - 2) pedane modulari senza ancoraggi fissi;
 - 3) elementi di delimitazione (fioriere, separé in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione, paravent);
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tenda a falda tesa o piana avvolgibile o a parete autoportante in tessuto o PVC con aggancio alla parete/muratura;
 - 6) Pergotenda;
 - 7) stufe ad irraggiamento;
 - 8) banchi ed attrezzature atte alla somministrazione in condizioni di sicurezza.
 - 9) cestini portarifiuti;

ART. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"

- 1.** Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

- 2.** In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente dovrà attenersi a quanto previsto dal successivo art.9.

- 3.** Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcun ancoraggio al suolo pubblico. Nel Centro storico non deve essere previsto alcun ancoraggio nel pavimento e nei muri.
- 4.** I dehors non possono disporre di allacciamenti ad acqua, fogna e gas.

ART. 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con “dehors”

- 1.** Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1 e 2, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
- 2.** L'occupazione di suolo per i “dehors” deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
- 3.** Nell'occupazione dei dehors sui marciapiedi, che dovrà essere realizzata a ridosso del fabbricato o dal filo marciapiede (se lo stato dei luoghi non lo consente a ridosso), deve essere lasciata libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 e comunque ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del C.d.S., non può essere occupata più della metà della larghezza del marciapiede. Nelle zone di rilevanza storico ambientale (centro storico), ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, lasciando uno spazio di mt. 1,20. Qualora vi siano ostacoli pubblici che insistono sul marciapiede (es. pali di illuminazione pubblica, segnali stradali, panche pubbliche ecc..) le suddette distanze devono essere rispettate dal filo dell'ostacolo pubblico.
Nel caso dei porticati, si deve assicurare al movimento pedonale uno spazio pari alla metà della sezione trasversale utile.
- 4.** L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

- 5.** In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- 6.** In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.
- 7.** Sono consentite le occupazioni di suolo pubblico per quelle attività la cui somministrazione prevede l'attraversamento stradale, con la prescrizione che gli alimenti siano adeguatamente coperti con idonei sistemi di protezione.


Per sistemi di protezione s'intende il carrello portavivande per i ristoratori e vassoio con coperchio per i bar.

Nel caso di attraversamenti stradali, le occupazioni devono interessare prioritariamente un'area frontale e comunque di dimensioni non superiore alla proiezione del locale di somministrazione di alimenti e bevande.
- 8.** Non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale, salvo nelle aree pedonali e nelle zone ZTL, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati, salvo quanto previsto nel successivo art. 3bis.
- 9.** L'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
- 10.** Qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra.
- 11.** È ammessa l'installazione di pedane, solo su quelle parti di pavimentazione particolarmente sconnessa, in pendenza, e disagiata, alte dal pavimento almeno cm 12, per consentire adeguata pulizia giornaliera.
- 12.** Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, la superficie complessiva massima autorizzabile del dehors non potrà essere superiore al doppio della superficie interna del locale, adibita alla somministrazione.
- 13.** Qualora l'attività di somministrazione abbia più ingressi, il titolare può richiedere per ogni ingresso, un'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, fermo restando i limiti complessivi di superficie autorizzabile di cui al comma 12.

ART. 3 Bis - Dehors su sede stradale

- 1.** E' consentita, salvo i casi previsti dal successivo comma 3 e seguenti del presente articolo, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazioni su strade urbane e strade locali, sulle aree destinate a parcheggio pubblico a condizione che rispettino la modularità dello stallo di sosta e non invadano le corsie di transito all'interno della carreggiata e purchè compatibili con parametri di sicurezza legati all'intensità del traffico veicolare ed alle caratteristiche tecnico-geometriche del tratto stradale;
- 2.** L'installazione e la localizzazione delle concessioni deve avvenire, fermo il rispetto delle prescrizioni e limitazioni stabilite dal vigente Codice della Strada ed in particolare degli Artt.18 - 20 e 42, in modo da non interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e da non creare barriere architettoniche;
- 3.** Le occupazioni su strade urbane e locali, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere concesse in sostituzione delle aree di sosta opportunamente tracciate con segnaletica orizzontale solo dove sono presenti delle rientranze delimitate da marciapiede e nello specifico solo su quelle aree o infrastrutture esterne alla carreggiata (vedasi Art. 3 punto 34 del vigente Codice della Strada);
- 4.** In presenza di occupazioni su strade urbane e locali una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto tra le stesse uno spazio di almeno 2 mt. per il passaggio pedonale, garantendo, altresì, l'allineamento tra le stesse e la sicurezza dei flussi pedonali;
- 5.** Al fine di contemperare sia le esigenze degli utenti della strada circa la domanda di sosta sia le esigenze delle attività produttive, per le occupazioni di suolo pubblico, laddove siano presenti delle rientranze delimitate da marciapiede, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a due stalli di sosta in linea, ovvero mt.10 lineari o a due stalli di sosta a pettine, ovvero mt. 5 lineari. La stessa concessione potrà estendersi sino alla linea di delimitazione interna dell'area parcheggio, meno un franco di sicurezza di almeno 50 cm;
- 6.** Ai fini della richiesta della occupazione di suolo pubblico su carreggiata stradale il richiedente dovrà fornire planimetria con gli spazi che intende occupare e con le modifiche della disciplina della segnaletica che intende adottare;

- 7.** Ai fini dell'autorizzazione, dovrà essere preliminarmente necessario presentare istanza, con relativa planimetria e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato all'U.T.T. (Ufficio Tecnico del Traffico) che all'esito favorevole predisporrà relativa ordinanza Dirigenziale circa la modifica della disciplina circolazione e della sosta sull'area stradale interessata, specificando la segnaletica stradale verticale ed orizzontale che sarà realizzata e successivamente mantenuta a cura e spese del richiedente; predisposta l'area sarà necessario (vedasi Punto 9), per l'effettiva occupazione di suolo pubblico, presentare istanza al SUAP per occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande su sede stradale, nelle modalità di cui al successivo Art.11, corredata della dichiarazione del tecnico abilitato attestante la esecuzione di tutto quanto disposto nell'ordinanza dirigenziale di cui sopra.
- 8.** Per quanto sopra, l'area richiesta potrà essere legittimamente occupata solo successivamente all'emissione della predetta Ordinanza Dirigenziale;
- 9.** I lavori di modifica della segnaletica orizzontale e verticale saranno eseguiti direttamente dal richiedente, previa istanza all'U.T.T., tramite imprese esecutrici di lavori di segnaletica stradale, specie per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare l'area di sosta da occupare;
- 10.** L'occupazione in fascia di sosta deve essere opportunamente individuata attraverso l'impiego di segnaletica orizzontale e verticale. E' necessario tracciare la segnaletica orizzontale prevista, composta dal perimetro dell'occupazione ivi compreso il franco di sicurezza di 50 cm. verso la corsia di marcia e le zebraure che facilitano eventuali manovre di veicoli identificando inizio e fine dell'occupazione in corrispondenza di sosta e/o passi carrabili – vedasi Fig. 1-2-3 (solo ai fini della rappresentazione grafica di postazioni dehors delimitati da segnaletica);



- 11.** L'occupazione di suolo pubblico deve essere ben visibile mediante l'apposizione di specifica segnaletica complementare sugli elementi perimetrali. In corrispondenza dello spigolo rivolto verso il senso di marcia andrà posizionato un segnale "delineatore di ostacolo" (Fig.470 Art.175

del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada segnale pre-ostacolo) la faccia a vista di predetto segnale deve essere realizzato con fasce bianche e nere inclinate a 45° verso lo scorrimento dei veicoli, impiegando pellicola rinfrangente di classe RA2 affinché la struttura risulti ben visibile;

12. PEDANE: E' obbligatorio prevedere una pedana rialzata a quota marciapiede, che sia di ausilio alle barriere protettive poste al perimetro dell'occupazione in caso di urto accidentale da parte degli autoveicoli e che consenta di superare il dislivello tra quota strada e marciapiede, anche a vantaggio degli utenti deboli e per la miglior fruibilità dello spazio. Tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm. rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli, così da garantire un franco di sicurezza idoneo per la circolazione dei veicoli. Il posizionamento delle pedane deve garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di raccolta acque. Sarà inoltre necessario garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto in caso di necessità in modo da garantire la completa agibilità e ispezione. – Su tutti i lati della pedana dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45° affinché la struttura risulti ben visibile in caso di scarsa illuminazione. – La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità e pertanto lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. – Qualora non vi sia alcun dislivello tra strada e marciapiede non dovrà essere adottata alcuna pedana;

13. L'area così occupata rimarrà in carico al richiedente sotto ogni profilo manutentivo e di responsabilità per tutto il tempo della concessione. Tale area dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente a propria cura e spese al termine dell'occupazione concessa;

14. Si precisa che se si è già concessionari di de hors su marciapiede non potrà essere richiesta ulteriore superficie su sede stradale a meno della rinuncia alla concessione in carico per quella su suolo stradale, ove possibile;

15. PARAVENTI: Il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonei elementi i.c.d. paraventi, consentiti esclusivamente e per la fattispecie nelle occupazioni delle fasce di sosta esterne alla carreggiata. – I paraventi del tipo autoportanti devono essere con pannellatura fissa o con pannellatura fissa e fioriera esterna o con pannellatura fissa e seduta a panca interna. Dovranno essere costituiti da elementi modulari di larghezza min. cm.90, max cm.120 e di altezza da terra min. cm.90 max cm.180 – La struttura portante deve essere realizzata in metallo di colore scuro, preferibilmente brunito o marrone. Sono escluse strutture anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere fisse, trasparenti (non colorate) in plexiglass di opportuno spessore e non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono

altresì vietate sulle pannellature trasparenti scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. I paraventi devono essere fissati alle pedane o al suolo, entro il perimetro concesso, mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere quali getti di calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati. Tutti gli elementi strutturali dovranno garantire stabilità e adeguata protezione rispetto ad urti accidentali e avere un design semplice e lineare che rechi il minimo impatto sul contesto urbano;

16. ZONE BLU: Qualora l'occupazione vada ad interessare aree soggette a pagamento (zone blu), il richiedente dovrà corrispondere il pagamento delle aree in questione secondo le modalità ed i costi previsti che saranno quantificati dal concessionario (BAR.S.A. S.p.A.), oltre gli oneri concessori previsti per l'occupazione del suolo pubblico.

ART. 4 - Pubblicità su elementi componenti i “dehors” e tende

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, co. 6.

ART. 5 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del “dehors”

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dall'Amministrazione Comunale o dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del “dehors”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede

stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

ART. 7 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”

- 1.** Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
- 2.** Lo spazio pubblico dato in concessione e la parte circostante deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
- 3.** È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio, ed ad insindacabile giudizio alla revoca parziale o dell'intera concessione, oltre che alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
- 4.** Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, quelli esistenti dovranno essere sostituiti, entro 120 gg. dalla comunicazione dell'ufficio comunale preposto, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova concessione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.
- 5.** Il dehors non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità, non deve determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali.
Gli eventuali tombini di qualsiasi genere posti sui marciapiedi in prossimità dei dehors, devono essere coperti con tappetini o altri idonei sistemi di copertura.

ART. 8 - Tipologie materiali dei “dehors”

- 1.** I tavoli, tavoli alti, sgabelli, sedie, poltroncine o panche devono essere di lunghezza non superiore a metri 2 e nelle zone di rilevanza storico ambientale devono essere di colore neutro/scuro, preferibilmente bianco o se scuro orientativamente marrone o verde o nero o legno naturale e comunque colori rispettosi del contesto ambientale e architettonico (allegato 1)

- 2.** Le pedane in legno con relativa struttura di sostegno in legno, devono essere ricoperte di materiale ignifugo, fonoassorbente e conforme alle norme igienico sanitarie e devono essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Devono garantire passaggi/rampe per i soggetti disabili.
- 3.** Le fioriere di forma e dimensione omogenea, devono essere costituite da vasi o contenitori in terracotta, legno o plastica termoindurente color terracotta o bianco, di altezza complessiva vaso ed essenza non superiore a mt. 1,50 max, posti in modo da formare una delimitazione non continua. (allegato 2)
- 4.** I separé in grigliato di legno devono essere di colore neutro/scuro posti in modo da formare una delimitazione continua, con relativi sostegni in legno da non fissare a pavimento e aventi una altezza max. di mt. 1,80. (allegato 3)
- 5.** I paletti metallici amovibili con corda di delimitazione devono essere di colore neutro/scuro, aventi caratteristiche di antichità e alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3. (allegato 4)
- 6.** Gli ombrelloni devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda (allegato 5). È possibile installare anche tende a pacchetto o pergotenda, in tinta unita di colore bianco o corda (allegato 5.1). Gli ombrelloni e le tende a pacchetto o le pergotende non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare libero uno spazio minimo di mt. 1,20.
- 7.** La tenda a falda tesa o piana avvolgibile o a parete autoportante in tessuto o PVC con aggancio alla parete/muratura, deve essere costituita da uno o più teli retraibili inclinati agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo (senza la possibilità di montanti verticali), con meccanica dell'impianto richiudibile. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,10 dal piano di calpestio del dehors. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda, tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano. (allegato 6 – 6.1 – 6.2)

- 8.** La stufa ad irraggiamento deve essere conforme alle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con relativa certificazione e documentazione necessaria ai fini della sicurezza, da esibire in fase di controllo. (allegato 7).
- 9.** i paraventi del tipo autoportanti devono essere, con pannellatura fissa o con pannellatura fissa e fioriera esterna o con pannellatura fissa e seduta a panca interna. Dovranno essere costituiti da elementi modulari di larghezza min. cm 90 max. cm 120 e di altezza da terra min. cm 90 max cm. 180, così come meglio specificato nell'allegato del dettaglio tecnico costruttivo. La struttura portante deve essere realizzata in metallo di colore scuro, preferibilmente brunito o marrone. Sono escluse strutture anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere fisse, trasparenti (non colorate) in vetro di sicurezza extra-chiaro o plexiglass di opportuno spessore e non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere. I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. È, altresì, vietato l'ancoraggio dei paraventi alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo. (allegato 8 – 8A – 8B – 8C)
- 10.** I banchi e le attrezzature atte alla somministrazione devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono garantire il decoro e la percezione dello spazio architettonico circostante.

ART. 9 - Tipologie materiali dei “dehors” negli ambiti del Centro Storico

- 1.** Le tipologie dei materiali ed arredi nel Centro Storico devono essere conformi a quanto approvato ai sensi ex art. 52 del D.lgs. 42/2004 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia con parere prot. n. 4231 - P del 16/04/2024 prot. Comune di Barletta n. 29595 del 16/04/2024, di cui al Regolamento Dehors Centro Storico Barletta e TAV 01 – Aree Dehors Centro Storico, che allegati al presente regolamento ne fanno parte integrante e sostanziale (allegato 9 – 10 – 11).

ART. 10 – Attività

- 1.** Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2.** Nei dehors possono essere installati banchi atti alla somministrazione del tipo amovibile (banco mescita/frigo bar). Tali banchi devono essere inseriti nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

Al termine delle operazioni di somministrazione i banchi atti alla somministrazione (banco mescita/frigo bar), devono obbligatoriamente essere risposti all'interno del locale.

Nel caso specifico in fase di rilascio dell'autorizzazione, deve essere trasmesso "registrazione" della notifica sanitaria ASL.

3. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali (service musicali, piano bar) a condizione che il titolare sia in possesso di idonea documentazione di conformità in merito all'installazione dei collegamenti elettrici. Tale documentazione deve essere esibita in fase di controllo ai fini della sicurezza, fermo restando il rispetto delle norme di regolamentazione per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico, anche per le attività all'aperto. In ogni caso gli intrattenimenti non devono creare pregiudizio al riposo delle persone. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

4. È consentito, ad integrazione dell'elemento di copertura ombrellone, l'installazione di teli verticali abbassabili o raccogliabili lateralmente, purché non ancorati al pavimento e/o strutture di qualsiasi genere e/o ad elementi di arredo del dehors.

5. È fatto divieto di installazione di tiranti contro vento in genere che potrebbero causare intralcio alla circolazione ciclopedonale.

6. Sulle Piazze e zone Giardini fuori dal centro storico sono consentite occupazioni di suolo pubblico con paletti metallici amovibili con corda di delimitazione di colore neutro/scuro alti dal pavimento mt. 1,20 con corda del tipo ad intreccio avente diametro min. cm. 3, tavoli, sedie, poltroncine o panche di lunghezza non superiore a metri 2,00 di colore neutro/scuro, ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale e telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, non devono coprire gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale;

Tenuto conto della funzione sociale tradizionalmente assolta in loco per Piazza Aldo Moro, l'occupazione di suolo pubblico, ed eccezionalmente con provvedimento motivato, limitato nel tempo, nello spazio e per particolari occasioni, potrà essere accolta solo con modalità compatibili con le attività proprie del luogo.

ART. 11 – Concessione

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, il dehors, deve ottenere la preventiva concessione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di cui al punto 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo indirizzata all'ufficio competente.

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) partita IVA del richiedente;
- c) ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- d) ubicazione del dehors;
- e) dati dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande relativa all'esercizio pubblico interessato;
- f) periodo di occupazione suolo pubblico;
- g) mese in cui non si ritiene occupare il suolo pubblico.

e deve essere corredata:

- a) Relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, con specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini e se previste pedane ecc.);
- b) Estratto di mappa della zona interessata, a firma di un tecnico abilitato;
- c) Planimetria, prospetti e sezione a firma di un tecnico abilitato, quotati con indicazioni delle aree su cui si chiede la posa dei dehors, la rappresentazione degli stessi, le aree di ingombro, le delimitazioni, le aree di passaggio, le interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile e veicolare ecc., le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e confinanti con l'attività e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- d) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi dell'area oggetto di occupazione di suolo pubblico;
- e) Solo nel caso di richiesta d'installazione dei paraventi, la domanda dovrà essere corredata da dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, in cui si attesta che il manufatto da installare sarà progettato, realizzato e posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- f) Eventuale nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g) atto d'impegno unilaterale contenente le seguenti condizioni:
 - impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;

- impegno al pagamento del CUP (canone unico patrimoniale) per l'occupazione del suolo pubblico entro i termini di legge;
- impegno in ogni caso alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità dell'autorizzazione;
- impegno alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni, qualora si verifichi la necessita di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità ed eventi di interesse pubblico;
- impegno di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione;
- impegno a non destinare il dehors e/o relativi spazi ad usi diversi.

4. Il progetto sarà subordinato al parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico del Traffico, salvo casi particolari o in presenza di vincoli, in cui sarà necessario avere il parere di eventuali altri Settori e/o Enti cointeressati nel procedimento.

5. Il procedimento amministrativo si conclude in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo sospensione dei termini dovuti a richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di uffici interni e/o eventuali enti esterni.

6. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", ha validità nei termini previsti dall'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

7. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà.

ART. 12 - Concessione su aree demaniali marittime

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree demaniali marittime è rilasciata dall'Ufficio del Demanio marittimo comunale, fermo restando le prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento.

2. Tale concessione è rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di demanio marittimo e alle condizioni in essa contenute.

ART. 13 - Rinnovo della concessione

- 1.** La concessione di occupazione di suolo pubblico o di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio con dehors, può essere rinnovata previa la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.11.
- 2.** In caso di rinnovo (con esclusione per i subentri nelle attività), con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo prima della scadenza del provvedimento autorizzatorio, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupata, la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e l'indicazione del mese in cui non si ritiene occupare il suolo pubblico, allegando alla stessa, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni dovuti (CUP) inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque causa di diniego per il rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti al pagamento dei tributi dovuti.
- 3.** Il titolare dell'esercizio, previa esibizione del versamento dei canoni dovuti inerenti all'occupazione di suolo pubblico, può chiedere proroga per la stessa autorizzazione stagionale del dehors.
- 4.** Il mancato rinnovo annuale del dehors stagionale, fa decadere il diritto da parte del titolare dell'esercizio al rinnovo della concessione per gli anni successivi e pertanto deve essere ripresentata la domanda così come definito all'art.11
- 5.** Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà ripresentare per l'anno successivo la domanda di rinnovo.
- 6.** In caso di subentro, il nuovo titolare dell'esercizio deve ripresentare la domanda così come definito all'art. 11, trattasi di nuova concessione.
- 7.** Per le aree demaniali marittime, il rinnovo della concessione demaniale è rilasciato dall' Ufficio del Demanio marittimo comunale, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 14 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo

pubblico per i "dehors"

- 1.** La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
- 2.** La concessione, può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - d) qualora vengano a mancare i requisiti richiesti del presente regolamento;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - f) in qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente e/o evento di pubblico interesse.
- 3.** Nei casi previsti dai punti d), e), f) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.
- 4.** La diffida assegna al privato un termine di 5 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione, successivamente si provvederà alla revoca della concessione.

ART. 15 - Norme Transitorie

- 1.** Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione definitiva.
- 2.** Le autorizzazioni dell'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, all'entrata in vigore del presente regolamento, resteranno valide fino alla loro scadenza naturale, ivi compreso la durata del rinnovo di cui all' art. 1 co. 4.
- 3.** Le domande di autorizzazione presentate prima della data di effettiva esecutività del presente Regolamento, dovranno essere trattate ed istruite secondo le disposizioni di cui al Regolamento vigente al momento del deposito della domanda.

ART. 16 – Deroche

- 1.** Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di progetto unitario di iniziativa a regia pubblica o a regia privata (con esclusione del centro storico) esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc..), teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

ART. 17 – CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)

La posa dei dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al regolamento relativo all'applicazione del CUP (Canone Unico Patrimoniale).

ART. 18 - Sanzioni

- 1.** Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Legge n. 94/09 in materia di sicurezza.
Per le violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi ed altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 15 gennaio 2003 n. 3.